

N. R.G. ---/2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ---/2014

Oggi 21 ottobre 2014, innanzi al dott. Antonio S. Stefani, sono presenti:

Per [redacted] S.P.A. l'avv. [redacted]

Per [redacted] l'avv. [redacted]

Parte ricorrente chiede l'ammissione della C.T.U. come articolata nella memoria autorizzata.

Parte convenuta si oppone per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria autorizzata depositata il 29/09/2014.

Le parti si riportano comunque ai propri atti e confermano le conclusioni ivi rassegnate.

Il giudice

dato atto di quanto sopra,

pronuncia e dà lettura alle parti della seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

1. Le domande di parte ricorrente volte alla rettifica del saldo del c/c n. [redacted] aperto presso la filiale di [redacted], nonché alla ripetizione di somme indebite si fondano in primo luogo sul lamentato superamento del tasso soglia per quanto riguarda la misura degli interessi debitori applicati dalla Banca.

Tale doglianza si basa sulla consulenza tecnica di parte prodotta sub. doc. 2. Tale relazione, però, per la determinazione del TEG applicato dalla Banca sul rapporto in questione ha utilizzato una formula diversa rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia e cioè:

Interessi x 36.500 Oneri su base annua x 100

Numeri debitori

Accordato



Dette Istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Da un lato, infatti, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia - e in origine all'UIC, poi soppresso - è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie. Dall'altro, i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Il d.m. 1/7/2009, inoltre, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto delle modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di massimo scoperto. Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una chiara indicazione all'organo tecnico per assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza invece disporre alcunché in ordine alla formula già adottata dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG.

Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità. In particolare il secondo addendo della formula sopra riportata assolve alla funzione di spalmare sull'anno gli oneri, in modo da evitare che alcune spese concentrate in un trimestre - come quelle di istruttoria fido - possano comportare un improprio innalzamento del TEGM e quindi del tasso soglia¹. Ragionevole appare anche la scelta di rapportare detti oneri all'importo del fido accordato, giacché è quello l'importo che la Banca mette a disposizione del cliente, indipendentemente dall'utilizzato.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l'allegazione di parte attrice risulta palesemente infondata, di modo che non vi è motivo di disporre c.t.n. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

¹ Cfr. il "Resoconto sulla consultazione della disciplina in materia di usura 2009", operato dalla Banca d'Italia prima della emanazione delle Istruzioni dell'agosto 2009, pag. 7, pubblicato all'indirizzo web http://www.bancaitalia.it/vigilanza/cons_pubblica/proc_concluse/raccolta/2009/istruzioni_teg/istr_usura_age_09_resoconto.pdf. Si vedano in particolare le pagg. 6 e 7.





2. Ulteriore doglianza è stata svolta da parte ricorrente in merito all'applicazione dell'anatocismo. Tuttavia il predetto contratto di *c/c* è stato concluso in data 25/10/2006 (v. doc. 1 conv.) e prevede all'art. 7, specificatamente approvato, la pari periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Esso pertanto è conforme al disposto dell'art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs. 342/1999, e alla delibera CICR 9/02/2000. Nel caso di specie quindi non vi è motivo per operare alcuno storno dell'effetto anatocistico in quanto lo stesso è stato applicato in modo conforme alla legge.

Per completezza si rileva che solo in sede di conclusioni parte ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 1284 c.c. Anche questa doglianza è infondata perché nel citato contratto di cui al doc. 1 di parte convenuta è indicato il tasso per scoperto e di mora, mentre nel contratto di apertura di credito (vedi doc. 2 conv.) le parti hanno altresì riportato il diverso tasso debitore per l'affidamento.

3. Parte ricorrente ha altresì lamentato la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, quale conseguenza dell'applicazione di tassi usurari e della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Conseguentemente, una volta disattese tali ultime censure, cade anche l'addebito circa la condotta della Banca, peraltro formulata in termini assai generici.

4. Parte ricorrente ha sorprendentemente fatto riferimento al rilascio di una fideiussione omnibus a garanzia del piano di rientro dalla propria esposizione debitoria (vedi doc. 9), chiedendo espressamente al Tribunale di dichiarare che la richiedente stessa nulla deve "in qualità di garante". In realtà, in punto di fatto non è stata prodotta alcuna fideiussione atteso che il citato doc. 9 è costituito da un mero piano di rientro; in punto di diritto poi è privo di senso ritenere che lo stesso debitore abbia rilasciato una garanzia a favore di se stesso.

La circostanza dimostra l'estrema approssimazione con la quale ha agito parte ricorrente e ne comporta la condanna al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., somma che viene equitativamente parametrata a un decimo della domanda di ripetizione di indebito.

5. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medii indicati dal d.m. 55/2014. La liquidazione tiene conto della natura sommaria del procedimento.



Per questi motivi

- 1) rigetta le richieste istruttorie di parte ricorrente - s.p.a.
- 2) rigetta le domande di parte ricorrente;
- 3) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 4) condanna altresì parte ricorrente a pagare a favore di parte convenuta la somma di euro 2.900,00.

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*